

Università degli Studi Roma Tre
*Corso di Formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno
IX CICLO*

TIROCINIO

fabio bocci
università roma tre

Precisazioni

- I) **Accreditamento** e **convenzione** sono cose differenti. La procedura di accreditamento è gestita dall'USR e ha scadenze fissate a livello Ministeriale. Pertanto le scuole non accreditate non possono divenirle per accordo diretto tra scuola e università.
- II) Scuola e università possono (anzi devono in caso di accettazione del tirocinante) stipulare la Convenzione (se non già stipulata e attiva) che è ad hoc per il Corso specializzazione sostegno (non valgono quelle stipulate per altri corsi di laurea, come ad esempio SFP). **ATTENZIONE PER LA REGIONE LAZIO SI VEDA PROTOCOLLO D'INTESA**
- III) Si possono stipulare convenzioni con le scuole non **accreditate ai sensi dell'art. 6 del DM 93 del 30 novembre 2012** (*Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio*).

ART. 6. DM 93 del 30 novembre 2012

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto:

a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.

3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta ai sensi del comma 2;

b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista;

c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

*Si precisa ulteriormente che quanto indicato al comma 3 dell'art. 4 appena menzionato (ossia "ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124") indica quanto segue (si riporta tale articolo e comma): "Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

Tutor dei Tirocinanti

Allegato B DM 30 settembre 2011

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio
- Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie del Lazio
- E p.c. ai Direttori dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno
- Ai Direttori di Dipartimento di Scienze della Formazione delle Università del Lazio
- Agli Atenei del Lazio impegnati nei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di specializzazione di sostegno VIII ciclo e i corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023.

Anche quest'anno, il consistente numero di iscritti ai corsi di specializzazione di sostegno dell'VIII ciclo presso gli Atenei del Lazio richiede la più ampia disponibilità e accoglienza da parte degli istituti accreditati, al fine di permettere a tutti lo svolgimento delle attività di tirocinio.

In riferimento a quanto sopra giova ancora una volta ricordare che il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. AOODPIT n. 224 del 15.02.2022 ha precisato che *"nel caso in cui nell'Istituto Scolastico non siano presenti - o non lo siano in numero sufficiente - docenti dotati dei requisiti di anzianità in ruolo o di specializzazione, previsti dal D.M. 30 settembre 2011, i Direttori dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno, in accordo con i Dirigenti Scolastici, potranno derogare al limite minimo di anzianità previsto dal D.M. purché vengano stabiliti criteri trasparenti e pubblici utili ad individuare le migliori professionalità in grado di svolgere le attività previste"*.

Tale deroga si intende valida anche per i corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023.

Nei casi sopra indicati si suggerisce l'affiancamento di tutor più esperti presenti e disponibili all'interno dell'Istituto a supporto dei tutor con minor esperienza, in modo da rendere quest'attività formativa tra pari più interessante e coinvolgente.

Si coglie ancora una volta l'occasione per sollecitare la massima collaborazione e disponibilità da parte delle istituzioni scolastiche nel fare tutto il possibile per accogliere il maggior numero di richieste di tirocinanti provenienti dagli Atenei per consentir loro di espletare le previste attività di tirocinio.



Firmato digitalmente da SABATINI
ANNA PAOLA
C.F.
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2238 - 2239 - 2289

Sito Web: <https://www.usrlazio.it> PEO: direzione-lazio@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6DX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585

Prot. n. 0003659 del 22/02/2024 - - [UOR: SI0000004 - Classif. III/14]

m pi.AOODRLA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011325.22-02-2024.h.10:06

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
E
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO**

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Anna Paola Sabatini, con sede in Via Frangipane, 41 – 00184 Roma, da ora in poi denominato USR Lazio;

E

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, rappresentato dal Presidente pro tempore Prof. Stefano Ubertini, Rettore dell'Università della Tuscia, con sede in Via S. Maria in Gradi n. 4, da ora in poi denominato CRUL;

VISTO E PREMESSO CHE

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

ART. 1

Gli Istituti scolastici accreditati presso l'USR Lazio quali sedi di Tirocinio ai sensi del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, sono da considerarsi convenzionate con le sedi universitarie del Lazio rappresentate nel CRUL che svolgono:

- a) i percorsi di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per ogni ordine e grado scolastico, per quel che concerne l'espletamento delle attività formative di Tirocinio Diretto (150 ore) e di parte del Tirocinio indiretto (25 ore), come previsto nel D.M. 30 settembre 2011 e specificatamente descritto nell'allegato B (art. 2) dello stesso, fermo restando il permanere dei requisiti che hanno portato all'accreditamento degli istituti;
- b) i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti *delle scuole secondarie di primo e secondo grado*, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 e della relativa Legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 per quel che concerne le attività di tirocinio previste nei differenti percorsi contemplati dalla citata normativa.
- c) il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, per quel che attiene alle attività di tirocinio diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del DM 249/2020.

ART. 2

Quanto all'Art. 1 si applica anche alle sedi di cui al D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, art. 6. In questo caso, per le sedi non accreditate, il/la corsista tirocinante deve produrre certificazione o autocertificazione ai sensi di legge attestante lo svolgimento del servizio nella sede indicata per il tirocinio in una delle fattispecie previste dal citato D.M. 93/2021, all'art. 6, comma 1, lettera a e b. Tale documentazione deve essere consegnata all'Ateneo nel quale il/la corsista frequenta il corso.



Home / Direzione generale / **Protocollo d'Intesa USR Lazio e CRUL**

Protocollo d'Intesa USR Lazio e CRUL

Categorie

Direzione generale

Protocolli e Intese

Data:

22 Febbraio 2024

Gestione tirocinio presso le sedi scolastiche accreditate

Allegati (1)



m_pi.AOODRLA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0011325.22-02-2024 [306 KB]



Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento dei Tirocini

ELENCO SEDI TIROCINI REGIONE LAZIO 2023-2024

Gli Istituti presenti nell'elenco sono accreditati.

Tutte le variazioni e integrazioni rispetto a quanto contenuto nell'elenco (numero tutor, posti disponibili per i tirocinanti, tirocinio per sostegno, tirocinio per CLIL, grado di istruzione, classi di concorso) devono essere tempestivamente apportate da ogni sede accreditata sul sito del proprio istituto, avendo cura di provvedere al costante aggiornamento dei dati.

Gli Atenei e i Tirocinanti faranno quindi riferimento ai siti istituzionali delle Scuole Sedi accreditate presenti nell'elenco per verificare l'effettiva tipologia e disponibilità di posti.

Si conferma quanto previsto dalla deroga di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 93/2012.

QUESTION TIME



POSSIBILE FARE TIROCINIO IN UN'ALTRA REGIONE?

SI. LA SCUOLA DEVE PERÒ ESSERE ACCREDITATA PER LA REGIONE IN OGGETTO OPPURE SI DEVE PRESTARE SERVIZIO PRESSO QUELLA SEDE. IN OGNI CASO VA FIRMATA LA CONVENZIONE (A MENO CHE NON SIA GIÀ STATA CONVENZIONATA NEGLI SCORSI CICLI) E A SEGUIRE IL PROGETTO FORMATIVO

LO SI PUÒ FARE ANCHE SE SI PRESTA SERVIZIO

TRA LE SCUOLE ACCREDITATE POSSO SCEGLIERE QUELLE FUORI PROVINCIA DI ROMA?

SÌ. ESSENDO ACCREDITATA REGIONE LAZIO È AUTOMATICAMENTE CONVENZIONATA E VA FIRMATO SOLO IL PF

POSSIBILE FARE TIROCINIO NELLA SCUOLA/CLASSE DOVE SI È IN SERVIZIO (ANCHE SE LA SCUOLA NON È ACCREDITATA)?

SI (DEVE ESSERE DISPONIBILE UN/UNA TUTOR CON LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL DM (ALMENO 5 ANNI DI SERVIZIO)*. PER ACCORDO QUADRO USR – CRUL IN QUESTO CASO È COMUNQUE CONVENZIONATA

IL TIROCINANTE È
INSEGNANTE CURRICOLARE
O DI SOSTEGNO SENZA
SPECIALIZZAZIONE E
SVOLGE IL TIROCINIO NELLA
SCUOLA IN CUI PRESTA
SERVIZIO.

DURANTE IL TIROCINIO, PUÒ
AVERE COME ALLIEVO/A
CON DISABILITÀ DA SEGUIRE
UN/A ALLIEVO/A CHE HA
ANCHE IN UNA DELLE CLASSI
IN CUI LAVORA COME
INSEGNANTE DURANTE IL
SERVIZIO?

**SI (MA LE ORE DI
TIROCINIO NON
POSSONO
SOVRAPPORSI A
QUELLE DI SERVIZIO)**

SE SVOLGO IL RUOLO DI AEC IN UNA SCUOLA NON ACCREDITATA, POSSO SVOLGERE LÌ TIROCINIO?	NO
SI PUÒ UTILIZZARE IL PERMESSO STUDIO PER FARE IL TIROCINIO?	Questione annosa.... SENTIRE I SINDACATI
INSEGNANTE DI ISTITUTO COMPRENSIVO MA NON C'È IL TUTOR SPECIALIZZATO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, MA C'È PER LA SCUOLA PRIMARIA, POSSO FARE LÌ IL TIROCINIO?	In realtà no perché deve essere dell'ordine e grado della specializzazione
UN TUTOR PUÒ AVERE PIÙ DI UN TIROCINANTE?	SI (speriamo)
LA SCUOLA PUÒ AVERE PIÙ DI UN TIROCINANTE?	Si (speriamo)
PUÒ UNA SCUOLA ACCREDITATA RIFIUTARSI DI ACCOGLIERE UN TIROCINANTE?	SI (purtroppo)

IL TIROCINANTE PUÒ RIMANERE NELLA CLASSE IN CUI SVOLGE IL TIROCINIO ANCHE IN ASSENZA DEL TUTOR?

DURANTE IL TD IL TUTOR DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE IN AULA?

DA NESSUNA PARTE È SCRITTO CHE IL TUTOR DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE MENTRE IL TIROCINANTE SVOLGE IL TIROCINIO. CERTAMENTE IL TIROCINANTE NON PUÒ STARE DA SOLO IN CLASSE MA SE È PRESENTE UN ALTRO DOCENTE NULLA OSTA (OVVIAMENTE CON L'APPROVAZIONE DEL TUTOR

IL TUTOR DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO DELL'ALUNNO SEGUITO DAL CORSISTA NEL TD?

NO

SI POSSONO IMPIEGARE PER IL TIROCINIO DIRETTO LE 150 ORE DI DIRITTO ALLO STUDIO? ALCUNI USR SONO D'ACCORDO.

IL CORSISTA A CUI L'USR HA CONCESSO LE 150 ORE PUÒ RIVOLGERSI A UN SINDACATO PER AVERE UN CHIARIMENTO SUI POSSIBILI IMPIEGHI DELLE STESSE. OVVIAMENTE, IN CASO AFFERMATIVO, LA QUESTIONE VA DISCUSSA CON IL DS DELLA SCUOLA IN CUI IL CORSISTA

**IL TIROCINANTE SI
SPECIALIZZERÀ NEL
SOSTEGNO SEC I. PUÒ
SVOLGERE IL TIROCINIO
PRESSO UNA SEC II
ACCREDITATA SE C'È UN
TUTOR DISPOSTO A
SEGUIRLO?**

NO

**SI PUÒ SVOLGERE IL
TIROCINIO IN UNA SCUOLA
COMUNALE?**

**SE È ACCREDITATA SÌ (È A
TUTTI GLI EFFETTI
PARIFICATA)**

TIROCINIO



DIRETTO (150 ORE)

Area del progetto	Ore corrispondenti da effettuare
RICOGNIZIONE DEL CONTESTO SCOLASTICO	10
OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ALLIEVO ASSEGNATO	40
ANALISI DEI DATI RACCOLTI E PROGETTAZIONE DIDATTICA	30
REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO	40
STESURA DELLA RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE DELL'ESPERIENZA	30

INDIRETTO

Tirocinio indiretto

**Rielaborazione con
il tutor
coordinatore
(Università)**

50 ore

**Rielaborazione con
il tutor dei
tirocinanti (scuola)**

25 ore

TIC

75 ore

DOCUMENTAZIONE

(che sarà messa disposizione quanto prima)

- Lettera ai/alle dirigenti
- Articolazione Tirocinio
- Autodichiarazione sede di servizio
- Linee guida tirocinio
- Progetto Formativo